


ACTIVE IMPRESA COMMERCIO

ESERCENTE

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



Il presente Set Informativo Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione del Patrimonio
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione del Patrimonio
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione del Patrimonio

Proteggi il tuo patrimonio con...

- Prevenzione e Assistenza, ai locali, alle persone, al titolare, diverse formule e formati tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire i problemi o risolverli velocemente.
- IN ACCORDO – Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, per difenderti da richieste di risarcimento per danni causati a terzi, anche lavoratori dipendenti, nello svolgimento dell'attività
- IN ACCORDO – Protezione Legale, per un valido sostegno economico in caso di controversie e azioni legali sorte in relazione all'attività commerciale.



Scopri la Protezione del patrimonio di ACTIVE Impresa COMMERCIO nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Active Impresa Commercio è destinato all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, della tutela legale e dell'assistenza di imprese del settore commercio.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – Assistenza Commercio

✓ ASSISTENZA AI LOCALI

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze relative ai locali dell'azienda: Invio di un idraulico per interventi di emergenza; Interventi di emergenza per danni d'acqua; Invio di un elettricista per interventi di emergenza; Fornitura temporanea di energia elettrica; Invio di un fabbro per interventi di emergenza; Invio di un serrandista in caso di emergenza; Invio di un frigorista per interventi di emergenza; Invio di un vetraio nelle 24 h; Invio di una impresa di pulizie; Invio di un sorvegliante.

✓ ASSISTENZA ALLE PERSONE

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze che riguardano eventuali persone presenti nei locali assicurati: Consulenza medica; Invio di un medico in Italia; Invio di un'autoambulanza in Italia.

È inoltre prevista la seguente opzione con pagamento di un Premio aggiuntivo:

✓ ASSISTENZA AL TITOLARE

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze che riguardano il titolare dell'azienda: Invio di un infermiere a domicilio; Invio di un fisioterapista a domicilio; Invio di un collaboratore domestico; Rientro anticipato

La garanzia viene denominata Assistenza Commercio Start se attivi i primi due gruppi di prestazioni oppure Assistenza Commercio Plus se attiva anche l'integrazione opzionale.

SEZIONE IN ACCORDO – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

✓ Responsabilità civile verso terzi: Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), come civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni corporali o Danni materiali causati a terzi in conseguenza di un evento accidentale che si verifica nell'esercizio delle attività assicurate svolte presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa.

La Garanzia *Responsabilità civile verso terzi* comprende anche i danni che derivano dalla proprietà e conduzione dei Fabbricati in cui si svolgono le attività assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa, comprese pertinenze, aree verdi e alberi. Sono compresi anche, **con specifici limiti**, danni da interruzione e sospensione di attività, attività in appalto a terzi, danni da inquinamento accidentale.

✓ Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, a seconda dell'attività assicurata e delle esigenze dell'Assicurato, possono essere attivate le seguenti Garanzie opzionali: RC attività in appalto a terzi; RC consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato; RC Postuma; RC del fornitore; Parcheggio esteso; Presenza gonfiabili e tappeti elastici; Presenza piscina; Cani da guardia pericolosi; Mercì al gancio; Errato stivaggio; RC Malattie Professionali; RC verso prestatori di lavoro con franchigia in valore; Officine - Danni a veicoli o natanti; RC attività di noleggio; Autolavaggi - Danni ai veicoli; Ritiro preparati farmaceutici o di erboristeria.

SEZIONE IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Sono assicurate una serie di spese per la tutela stragiudiziale e giudiziale dell'Assicurato. La copertura opera nei seguenti casi:

✓ difesa in procedimenti penale (compresi quelli che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa) per Delitti colposi o Contravvenzioni e per Delitti dolosi o preterintenzionali solo se il giudizio si conclude con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento nel merito, nei casi di Derubricazione del reato da doloso a colposo e di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;

✓ opposizioni o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi e sanzioni pecuniarie o interdittive per violazioni o inosservanze di alcune normative (Decreto legislativo 231/2011 per i Delitti di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Normativa in materia di protezione dei dati personali; Decreto legislativo 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare).



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – Assistenza Commercio

✗ Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da: dolo dell'Assicurato; alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

✗ Inoltre le prestazioni a protezione di persone non operano in caso di: infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; infortuni sofferti in conseguenza di alpinismo con scalata di legge, genitori e figli; ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.

SEZIONE IN ACCORDO – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

✗ Sono esclusi i danni: da radiazioni e da detenzione di sostanze radioattive; esplosivi; amianto o prodotti contenenti amianto; onde o campi elettromagnetici; attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti.

✗ Ai fini della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi, non sono considerati terzi:

- coloro che subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le specifiche inclusioni;
- i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato e le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società controllanti, controllate o collegate.

Per la Responsabilità Civile verso terzi sono inoltre esclusi i danni: da lavori all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti; da lavori su infrastrutture offshore; dall'uso di Veicoli a motore, macchinari o impianti azionati da motore di 16 anni o non è in possesso di requisiti di legge; da responsabilità volontariamente assunte; da atto doloso che colpisca il sistema informatico dell'Assicurato intendendosi esclusi anche i danni derivanti da virus informatici o malware; a condutture ed impianti sotterranei, da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno.

SEZIONE IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Sono escluse le vertenze relative a: diritto tributario e fiscale; contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale; rapporti fra soci e/o amministratori nonché operazioni di trasformazione o fusione societaria; rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione; circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni; sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte; diritto di famiglia, successioni e donazioni; rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; atto doloso che colpisca il sistema informatico dell'Assicurato intendendosi esclusi anche i danni derivanti da virus informatici o malware; beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza.

È inoltre escluso il pagamento di sanzioni.

- ✓ Sono inoltre comprese: controversie relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale; controversie relative a danni che terzi sostengono di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato; controversie che riguardano gli immobili in cui è svolta l'attività; controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e con propri agenti o rappresentanti; controversie relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata, comprese le spese per arbitrati cui si ricorre per dirimere le vertenze contrattuali **se nel contratto stipulato con il fornitore è previsto il ricorso all'arbitrato**; controversie relative ai Danni materiali e corporali causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento provocato da rottura improvvisa di impianti e condutture; vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici, **se operano presso sedi o cantieri dell'Assicurato**.
- ✓ Sono infine previste le seguenti Garanzie opzionali: Vertenze con dipendenti di appaltatori in sede propria; Vertenze contrattuali con clienti e recupero crediti.

Al Modulo Protezione del Patrimonio è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, attivo anche con i Moduli Protezione dell'Attività, Protezione Digitale e Protezione della Mobilità, per affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione all'attività e agli immobili aziendali, comprese le materie di lavoro e circolazione stradale.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito dei massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ La Garanzia In accordo - Responsabilità Civile verso terzi opera per danni che avvengono in tutto il mondo. In USA e Canada la garanzia opera esclusivamente per danni conseguenti alla partecipazione a fiere, mostre e mercati svolti in tali paesi.
- ✓ La Garanzia In accordo - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro opera per danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ La sezione In accordo - Protezione legale opera per Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
 - tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
 - tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
 - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
- ✓ Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica Pronto Avvocato opera in Italia e in relazione a normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato;
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie;
- **In caso di Sinistro di Responsabilità civile:** presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni; dare subito notizia a Generali Italia di ogni atto che gli viene notificato tramite Ufficiale Giudiziario; fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro;
- **In caso di Sinistro per la Garanzia Protezione legale:** segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS tramite il numero verde 800 572 572 o, per le richieste dall'estero, il numero +39 02 5824 0565 o tramite l'invio di una mail a sinistri@das.it; in caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale; far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
- Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire i dati necessari

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione Active Impresa Commercio può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3,5%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive. Il Contraente versa inoltre un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie Successive.

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione della Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione Active Impresa Commercio decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie di ogni Modulo – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di durata inferiore all'annualità assicurativa è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento). Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. **Per le vertenze di natura contrattuale la copertura di Tutela legale ha un periodo di inefficacia iniziale di 90 giorni durante il quale non opera.** Le Garanzie della sezione In Accordo - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro operano per i danni che si verificano in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia delle stesse. **Le Garanzie della sezione In Accordo - Protezione Legale operano per le controversie o i procedimenti determinati da Sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa e di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza entro sei mesi dalla cessazione della copertura.**

In caso di esercizio da parte di Generali Italia della facoltà di modifica, alla scadenza dell'annualità, delle condizioni di Premio per una o più Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio per le quali il Contraente ha comunicato un aumento del parametro di conteggio del Premio non regolabile oltre i limiti previsti, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio, tali Garanzie cessano alla scadenza dell'annualità maggiorata di 30 giorni insieme alle Garanzie a questa accessorie, se attivate. L'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione Active Impresa Commercio non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Tale facoltà non è prevista per la Garanzia *Pronto Avvocato* e le Garanzie di *Prevenzione e Assistenza*.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo.

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato. Tale facoltà non è prevista per le Garanzie *Prevenzione e Assistenza* e per la Garanzia *Pronto Avvocato*.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile, Tutela legale, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Active Impresa Commercio - Modulo Protezione del Patrimonio

data di aggiornamento: 28.06.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO:

- Per le Garanzie della sezione Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro può essere pattuita: una **Franchigia frontale** che sostituisce ogni minor importo di Franchigia o di minimo di Scoperto; l'esclusione della Garanzia RC proprietà degli immobili; l'esclusione della Garanzia RC verso prestatori di lavoro.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- Per entrambe le Sezioni In Accordo: Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro e Protezione legale: elevazione tolleranza variazione addetti: opzione disponibile in caso di conteggio del Premio sul numero massimo degli Addetti dichiarati, che comporta un raddoppio del limite di tolleranza previsto.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA COMMERCIO – PROTEZIONE DEI LOCALI **Le Prestazioni non sono dovute** nei casi di seguito indicati. **Invio idraulico per interventi di emergenza – Impianto idraulico e Interventi di emergenza per danni d'acqua:** allagamento o interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, interruzione o rottura delle tubature esterne all'Azienda e negligenza dell'Assicurato; tracimazione da mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico provocata da rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili di servizi igienico-sanitari ed elettrodomestici. **Invio di un idraulico per interventi di emergenza – Impianti di riscaldamento:** guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore; **Invio elettricista per interventi di emergenza e Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda. **Invio elettricista per interventi di emergenza:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato; interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. **Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. – **PROTEZIONE DEL TITOLARE Rientro anticipato:** se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

SEZIONE IN ACCORDO – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia. RC Postuma: danni agli impianti e altre cose installate e/o oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione; spese per ritiri, sostituzioni o riparazioni; danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo; dal vizio o difetto originario dei prodotti o progetti, da chiunque fabbricati o redatti; da mancato od intempestivo intervento manutentivo; da inidoneità all'uso per il quale gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono destinati. **RC Malattie professionali:** casi di contagio da virus HIV; ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile; malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o a intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni. **Errato stivaggio:** danni arrecati a contenitori ed imballaggi, a merci stivate e/o trasportate; danni da incendio, esplosione e scoppio, furto e smarrimento; danni da mancato uso. **Merci al gancio:** danni da mancato uso; danni da incendio, esplosione e scoppio.

SEZIONE IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE Sono escluse le vertenze di seguito elencate per Garanzia.

Estensione alle vertenze contrattuali con i clienti: la fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc. se nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale.


Ci sono limiti di copertura?
SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – PROTEZIONE DEI LOCALI, DELLE PERSONE, DEL TITOLARE

Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa. Valgono inoltre i **limiti specifici indicati di seguito.**

Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costi di uscita e manodopera 500,00 euro per Sinistro; **Interventi di emergenza per danni da acqua:** 1.000,00 euro per Sinistro; **Invio di un elettricista per intergenti di emergenza:** costi di uscita e manodopera 500,00 euro per Sinistro; **Fornitura temporanea di energia elettrica:** 500,00 euro per Sinistro; **Invio di un fabbro per interventi di emergenza:** 500,00 euro per Sinistro; **Invio di un serrandista per interventi di emergenza:** 300,00 euro per Sinistro; **Invio di un frigorista per interventi di emergenza:** 300,00 euro per Sinistro; **Invio di un vetraio per interventi di emergenza:** 300,00 euro per Sinistro; **Invio di un'impresa di pulizie:** 300,00 euro per Sinistro; **Invio di un sorvegliante:** 8 ore consecutive per Sinistro; **Trasporto in ambulanza:** 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno); **Invio di un infermiere a domicilio:** 6 ore per Sinistro; **Invio di un fisioterapista a domicilio:** 6 ore per Sinistro; **Invio di un collaboratore domestico:** 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni; **Rientro anticipato:** se il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia, biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda massimo 300,00 euro per Sinistro.

Sono sempre escluse le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.

SEZIONE IN ACCORDO – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

La copertura non opera per i danni: cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, riparati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; cagionati da opere, installazioni in genere, riparazioni, manutenzioni, pose in opera svolte presso terzi e non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; a cose che l'Assicurato o chi per lui detenga a qualsiasi titolo; a cose che l'Assicurato o chi per lui rimorchi o trasporti su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico e durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; a cose sollevate dall'Assicurato o chi per lui; a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni; alle opere in costruzione, alle cose sulle quali l'Assicurato o chi per suo conto esegue i lavori; alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività svolte dall'Assicurato o per suo conto; a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice civile e comunque da furto, rapina, sottrazione o smarrimento; da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tali danni possono essere parzialmente ricompresi in copertura se attivate le Garanzie.

Sono previsti Franchigie e Scoperti.

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Qualifica di terzi: ai danni materiali da incendio, esplosione e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività Scoperto 10% minimo 250,00 euro; per i restanti danni materiali Franchigia 250,00 euro per Sinistro; **Condizioni specifiche per i toelettatori:** per i danni agli animali Franchigia assoluta 250,00 euro per Sinistro. **Condizioni specifiche per il noleggio di supporti multimediali, dvd, videogames:** Franchigia assoluta 150,00 euro; **Danni a cose dei clienti:** Franchigia assoluta 150,00 euro per soggetto danneggiato; **Danni a veicoli in sosta o sotto carico e scarico:** franchigia assoluta 250,00 euro per veicolo danneggiato; **Danni a cose in consegna:** Scoperto 10% minimo 250,00 euro per Sinistro; **Condizioni specifiche per le lavanderie:** Scoperto 10% minimo 250,00 per Sinistro; **Condizioni specifiche per le stazioni di servizio:** Franchigia fissa 500,00 euro per ogni veicolo danneggiato; **Danni da circolazione - committenza auto prestatori di lavoro:** Franchigia assoluta 250,00 euro per Sinistro; Conduzione e proprietà fabbricati e parcheggi: per i danni conseguenti a spargimento di acqua o il rigurgito di fogna Franchigia 200,00 euro per Sinistro; per ogni veicolo danneggiato Franchigia assoluta 250,00 euro; **Inquinamento accidentale:** Scoperto 10%, minimo 2.500,00 euro per ogni Sinistro; **Sicurezza:** Franchigia assoluta 150,00 euro.

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO: **Danni che non rientrano in DPR 1124/1965 e nel Dlgs.38/2000:** franchigia 6% di Invalidità permanente (3.000 euro per lavoratore se certificazione di qualità) o 3.000,00/5.000,00 euro per lavoratore (dimezzata se certificazione di qualità). **GARANZIE OPZIONALI:** **RC Postuma Danni materiali e da interruzione di attività:** Scoperto 10% minimo 250,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa; **Condizioni specifiche per le officine dei concessionari:** Scoperto 1.000,00 euro. **RC Noleggio:** per danni a cose Franchigia assoluta 150,00 euro per danneggiato; **Errato stivaggio:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro massimo 15.000,00 euro; **Spese ritiro preparati farmaceutici o di erboristeria:** Scoperto 10% minimo 200,00 euro; **Merci al gancio:** Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro; Officine danni ai veicoli e natanti: Franchigia Fissa 500,00 per ogni autoveicolo o natante danneggiato, per i danni da caduta da ponti sollevatori o paranchi una Franchigia fissa 1.000,00 euro per ogni autoveicolo o natante danneggiato; **Autolavaggio danni ai veicoli:** Franchigia fissa 500,00 euro per ogni veicolo danneggiato; **RC Malattie professionali:** Franchigia 6% sull'Invalidità permanente.

SEZIONE IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Vertenze assicurate relative ai danni da inquinamento accidentale di impianti e condutture: Scoperto 10% con il minimo di 1.000,00 euro.


A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione del Patrimonio è rivolto alle imprese o altri enti che svolgono un'attività del settore commercio e che esprimono il bisogno di proteggere il patrimonio o di assistenza.


Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 20,20% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice

I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:


- Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;
- Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it nella sezione Reclami;
- Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

	La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: <ul style="list-style-type: none"> - <u>arbitrato</u> in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le Garanzie In accordo – Garanzia Protezione Legale, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio_clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - <u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-net-work-fin-net_it/procedura-FIN-NET-per-la-risoluzione-delle-liti-transfrontaliere.)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le Garanzie Assistenza , 21,25% per le Garanzie In accordo – Protezione legale e per la Garanzia Pronto Avvocato ; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura), per le Garanzie di Responsabilità civile .
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.



PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

PAG.

PRESENTAZIONE DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE	3
CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	5
ASSISTENZA COMMERCIO START	5
ASSISTENZA COMMERCIO PLUS	11
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	11
Art. 1.1 Rischi assicurati	11
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI	11
Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	11
Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua	11
Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	12
Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica	12
Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	12
Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza	12
Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	13
Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	13
Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie	13

Art. 1.11 Invio di sorvegliante	13
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI	13
Art. 1.12 Consulenza medica	13
Art. 1.13 Invio di un medico	14
Art. 1.14 Trasporto in autoambulanza	14
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO	14
Art. 1.15 Invio di un infermiere a domicilio	14
Art. 1.17 Invio di un collaboratore domestico	14
Art. 1.18 Rientro anticipato	15
 <i>Che cosa non è assicurato?</i>	15
Art. 2.1 Esclusioni generali	15
Art. 2.2 Esclusioni relative alle “Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati”	15
Art. 2.2 Esclusioni relative alle “Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati” e alle “Prestazioni a protezione del titolare dell’esercizio”	15
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	15
Art. 3.1 Limiti di copertura generali	15
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	16
 <i>Dove vale la copertura?</i>	16
Art. 4.1 Estensione territoriale	16
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	16
Scheda Riepilogativa	16
CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO	17
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	17
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura in generale	17
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura specifica	22
SMERCIO	22
DANNI A COSE	23
DANNI DA CIRCOLAZIONE	25
CONDUZIONE E PROPRIETÀ	25
Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	27
Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti	28
Art. 1.5 Rivalse	29
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	29
Art. 2.1 Esclusioni	29
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	29
Art. 3.1 Limiti di copertura	29
Art. 3.2 Franchigia frontale	30
 <i>Dove vale la copertura?</i>	30
Art. 4.1 Validità territoriale	30

	<i>Quando e come devo pagare?</i>	30
	Art. 5.1 Calcolo del premio	30
	Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile	31
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	32
	Art. 6.1 Operatività della garanzia	32
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	32
	Art. 7.1 Garanzie Opzionali	32
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	38
	Scheda Riepilogativa	38
CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE		40
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	40
	Art. 1.1 Spese assicurate	40
	Art. 1.2 Vertenze assicurate	41
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	41
	Art. 2.1 Esclusioni	41
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	42
	Art. 3.1 Limiti di copertura	42
	<i>Dove vale la copertura?</i>	42
	Art. 4.1 Validità territoriale	42
	<i>Quando e come devo pagare?</i>	43
	Art. 5.1 Calcolo del premio	43
	Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile	43
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	44
	Art. 6.1 Operatività della Garanzia Protezione Legale	44
	Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile	44
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	45
	Art. 7.1 Garanzie Opzionali	45
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	45
	Scheda Riepilogativa	45
CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO		46
	<i>Che obblighi ho?</i>	46
	Art. 1.1 Verifiche e controlli	46
	<i>Quando e come devo pagare?</i>	46
	Art. 1.2 Regolazione del premio	46
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	47

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 49



Come posso disdire le Garanzie?

49

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

49

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO – PREVENZIONE E ASSISTENZA 49



Che obblighi ho?

49

Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

49

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 49



Che obblighi ho?

50

Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

50

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

50

Art. 1.3 Termine per il pagamento del sinistro

50

Art. 1.4 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

50

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE 51



Che obblighi ho?

51

Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia della vertenza

51

Art. 1.2 Modalità di gestione della vertenza

51

Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato

52

Art. 1.4 Termini di liquidazione

52

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

52

Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

52

Art. 1.7 Recupero di somme

53

Art. 1.8 Limiti di indennizzo

53

PRESENTAZIONE DEL MODULO

Il **Modulo Protezione del Patrimonio** è parte integrante del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie :

- Prevenzione e Assistenza – Assistenza Commercio
- In Accordo - Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di Lavoro
- In Accordo - Garanzia Protezione Legale

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di :

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione del Patrimonio **è necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie:**

- In accordo – Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro;
- In accordo – Protezione Legale.

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **si attivano** in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati, è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

Addetti	<p>I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati, oltre ad eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?</p> <p>A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. <p>Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori</p> </div>
----------------	--

Dato informatico	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui è utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile; altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie o Prestazioni in relazione a ciascun Sinistro, danneggiato, annualità assicurativa, come indicato nelle rispettive previsioni delle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto – Supporto di dati	Qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i Dati informatici e Software, ma non i Dati stessi.
Veicolo	I veicoli come classificati dall'art. 47 del Codice della strada.

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia Assistenza Commercio Plus – Prestazioni a protezione del Titolare dell'Esercizio: - il titolare in caso di impresa individuale; - il responsabile di punto vendita in caso di impresa svolta in forma societaria.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'assicurato svolge l'attività assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.



Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Assicurato	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che contrae l'assicurazione. Soggetti diversi sono assicurati solo se previsto in maniera espressa.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	Il complesso delle opere edili compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Servizi Ordinari	I seguenti servizi in quanto complementari all'attività di impresa assicurata: <ul style="list-style-type: none"> - prescritti dalla legge o attivati in occasione di calamità (es. servizi sanitari aziendali, servizio antincendio ecc.); - pulizia e sorveglianza; - fornitura di energia, gas, acqua; - manutenzione e riparazione, installazione e collaudo di beni strumentali dell'Assicurato nonché di fabbricati dove si svolge l'attività assicurata; - trasporto di cose; - gestione di distributori automatici di cibi e bevande confezionati presso i locali aziendali; - montaggio e smontaggio di stand presso fiere, mostre e mercati; - installazione e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni. L'elenco è tassativo.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

Assicurato	Gli Addetti e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.



Delitto	<p>Tipologia di reato che si definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. <p>Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.</p>
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Illecito extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al fatto illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Spese di giustizia	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
Transazione	Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite o ne prevengono una.



CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 5824 0565**.

Prevenzione e Assistenza ai locali, alle persone, al titolare

La Garanzia Prevenzione e Assistenza:

- è prestata in abbinamento alle altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Protezione dell'Attività, è abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Il Contraente può scegliere se acquistare:

- ASSISTENZA COMMERCIO START, a protezione dei locali assicurati e delle persone nei locali assicurati;
- ASSISTENZA COMMERCIO PLUS, a protezione dei locali assicurati, delle persone nei locali assicurati e del titolare dell'esercizio.



Che cosa è assicurato?

ASSISTENZA COMMERCIO START

Art. 1.1 Rischi assicurati

Se la Garanzia Assistenza Commercio è attivata nella forma Start, la copertura opera per le Prestazioni elencate negli articoli che seguono.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- **Impianto idraulico:**

- a) Allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali assicurati provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'azienda;



- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.
- **Impianto di riscaldamento:**
 - a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure dalla ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
 - b) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta per Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di euro 1.000,00 per Sinistro.

Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.



Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro e per anno.

Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di Furto o tentato Furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché Incendio, Esplosione, Scoppio e atti vandalici, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro. L'invio dell'artigiano per la riparazione non è effettuato nei giorni di sabato, domenica e festivi.



Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie

Se i locali assicurati sono stati colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, ad inviare un'impresa di pulizia specializzata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.11 Invio di sorvegliante

Se i locali assicurati sono stati danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.12 Consulenza medica

Se una persona presente nei locali assicurati **durante l'orario di operatività** ha una malattia improvvisa e/o un Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.

Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.

Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 1.13 Invio di un medico

La prestazione può essere richiesta **solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui all'articolo art. 1.12.**

Se l'Assicurato è in Italia e dalla Consulenza medica risulta che la persona presente nei locali assicurati ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa manda un medico convenzionato.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico più vicino e specializzato.

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.

Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Art. 1.14 Trasporto in autoambulanza

Se, a seguito di Infortunio o malattia, una delle persone presenti nei locali assicurati ha bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, questa viene inviata sul posto, e Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative.

Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera entro il limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).



Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle



atomiche.

Art. 2.2 Esclusioni relative alle “Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati”

Oltre a quanto previsto dall’art. 2.1 “Esclusioni generali” le “Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati” e le “Prestazioni a protezione del titolare dell’esercizio” non sono dovute per:

- a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- c) malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse fossero già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre le prestazioni non sono dovute ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L’Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione¹.

Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l’Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti Prestazioni a protezione dei locali assicurati

L’insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.2 a 1.11 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall’intervento di assistenza sono a carico dell’Assicurato.

Limiti Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati

L’insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.12 a 1.14 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quella di cui all’art.1.18 “Rientro anticipato” che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.





Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

¹ In conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.



ASSISTENZA COMMERCIO PLUS



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Se la Garanzia Assistenza Commercio è attivata nella forma Plus, la copertura opera per le Prestazioni elencate negli articoli che seguono.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- **Impianto idraulico:**

- a) Allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali assicurati provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'azienda;
 - per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.
- **Impianto di riscaldamento:**
- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure dalla ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
 - b) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta per Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione



delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di euro 1.000,00 per Sinistro.

Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro e per anno.

Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.



Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di Furto o tentato Furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché Incendio, Esplosione, Scoppio e atti vandalici, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro. L'invio dell'artigiano per la riparazione non è effettuato nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie

Se i locali assicurati sono stati colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, ad inviare un'impresa di pulizia specializzata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.11 Invio di sorvegliante

Se i locali assicurati sono stati danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.12 Consulenza medica

Se una persona presente nei locali assicurati **durante l'orario di operatività** ha una malattia improvvisa e/o un



Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.

Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.

Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 1.13 Invio di un medico

La prestazione può essere richiesta **solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui all'articolo art. 1.12.**

Se l'Assicurato è in Italia e dalla Consulenza medica risulta che la persona presente nei locali assicurati ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa manda un medico convenzionato.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico più vicino e specializzato.

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.

Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Art. 1.14 Trasporto in autoambulanza

Se, a seguito di Infortunio o malattia, una delle persone presenti nei locali assicurati ha bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, questa viene inviata sul posto, e Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative.

Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera entro il limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO

Art. 1.15 Invio di un infermiere a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.16 Invio di un fisioterapista a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.17 Invio di un collaboratore domestico

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, ed è impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino ad un massimo di 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e la collaboratrice familiare inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.



Art. 1.18 Rientro anticipato

Se a seguito di malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell'Azienda sono stati colpiti da Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e l'Assicurato deve rientrare immediatamente alla propria azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese. Se l'Assicurato, che si avvale della prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Che cosa NON è assicurato

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda, fino ad un massimo complessivo di euro 300,00 per Sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati" e alle "Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio"

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni generali" le "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati" e le "Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio" non sono dovute per:

- a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- c) malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse fossero già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre le prestazioni non sono dovute ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al



verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione¹.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile¹.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti Prestazioni a protezione dei locali assicurati

L'insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.2 a 1.11 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.

Limiti Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati

L'insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.12 a 1.14 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.

Limiti Prestazioni a protezione del Titolare dell'esercizio

L'insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.15 a 1.18 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quella di cui all'art.1.18 "Rientro anticipato" che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

¹ In conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura in generale

Oggetto

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni Materiali e Danni Corporali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio della/e attività imprenditoriale indicata/e nella Scheda Riepilogativa.

Coerentemente ad essa/e si intendono comprese eventuali attività accessorie a quella dichiarata quali per esempio il confezionamento (escluso l'assemblaggio di parti meccaniche o elettroniche) e la riparazione dei prodotti oggetto dell'attività nonché le attività di carattere promozionale o culturale, organizzate a favore dei clienti e attività di formazione o ricreative organizzate a favore degli Addetti.

Danni da interruzione e sospensione di attività di terzi

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno risarcibile ai termini della presente Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia opera fino a concorrenza del 20% del massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

Come opera il massimale per sinistro?

La garanzia per esempio prevede un massimale per sinistro di euro 1.000.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 750.000 verranno risarciti euro 750.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 1.250.000 verranno risarciti euro 1.000.000.

Come opera il massimale per anno?

La garanzia per esempio prevede un massimale per sinistro e per anno di euro 1.000.000.

A fronte di due sinistri (per esempio due infortuni sul lavoro) nell'arco dello stesso anno assicurativo, uno con danni per euro 300.000 e uno con danni per euro 500.000 verranno risarciti euro 300.000 per il primo sinistro e euro 500.000 per il secondo sinistro.

Se invece il primo sinistro comporta danni per euro 300.000 e il secondo danno per euro 800.000 il risarcimento verrà plafonato a euro 1.000.000 totali: per esempio verranno risarciti euro 300.000 per il primo e euro 700.000 per il secondo.

Responsabilità per fatto altrui

Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere per fatto dei propri Addetti nonché di lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher), collaboratori autonomi e prestatori d'opera **quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgano prestazioni per conto dell'Assicurato**. È compresa anche la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso dei propri dipendenti e di eventuali ulteriori prestatori di lavoro che operino per conto dell'Assicurato **nel rispetto della vigente legislazione e di cui sia tenuto a rispondere ai sensi di legge**.

La garanzia opera anche in relazione alla responsabilità ascrivibile all'Assicurato per fatti commessi da:

- soggetti che causino il danno in conseguenza della partecipazione occasionale, marginale e nel rispetto della vigente legislazione all'attività assicurata quali per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti in formazione, lavoratori socialmente utili ecc.;



- personale di altre imprese quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono Servizi Ordinari affidati dall'Assicurato in appalto o somministrazione o svolti in forma consortile.

Se il Fatturato annuo aziendale dichiarato è minore di 2.500.000,00 di euro, l'assicurazione opera anche per:

- coniuge del titolare o persona con lui unita civilmente nonché parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado dello stesso che causino il danno in conseguenza della partecipazione occasionale all'attività assicurata;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia non opera per fatto di soggetti diversi da quelli sopra elencati e in particolare:

- di imprese a cui l'Assicurato abbia affidato in appalto o somministrazione o con cui svolga in forma consortile servizi diversi dai Servizi Ordinari nonché di agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa - salvo il richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "RC attività in appalto a terzi";
- di lavoratori con contratto di prestazione occasionale e lavoratori autonomi impiegati dall'Assicurato per attività di consegna a domicilio di beni - salvo il richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato".

Qualifica di terzi

Sono considerati terzi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e tutti i soggetti giuridici diversi dall'Assicurato, con le seguenti limitazioni ed esclusioni.

Ci sono limiti di copertura

Per i seguenti addetti e collaboratori:

- Addetti dell'Assicurato e lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher)
- collaboratori autonomi e prestatori d'opera, a eccezione dei prestatori d'opera intellettuale iscritti a un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro

l'assicurazione opera nei termini dell'art. 1.3 "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro" e, se attivata, della Garanzia Opzionale "Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato" come disciplinata nell'art. 7.1 Garanzie Opzionali.

Per i seguenti soggetti:

- personale a cui l'Assicurato ha affidato in franchising, appalto o somministrazione o con cui svolge in forma consortile servizi diversi dai Servizi Ordinari,
- agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa,

l'assicurazione opera solo se attivata la Garanzia Opzionale "RC attività in appalto a terzi" disciplinata nell'art. 7.1 Garanzie Opzionali.

Per i seguenti soggetti:

- prestatori d'opera intellettuale iscritti ad un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Assicurato (che non siano legali rappresentanti) nonché i partecipanti a collegi e commissioni per le attività prestate nell'esercizio della loro funzione - tutti qualora non debbano essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- personale di imprese a cui l'Assicurato abbia affidato in appalto o somministrazione Servizi Ordinari;
- persone che partecipino occasionalmente, in modo marginale e nel rispetto della vigente legislazione all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti in formazione, lavoratori socialmente utili, ecc.);

l'assicurazione opera per i Danni Corporali con una Franchigia di euro 3.000,00 per ogni soggetto infortunato e a condizione che, se tenuti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, siano in regola con essa al momento del sinistro. Per danni a cose e veicoli di questi soggetti la garanzia opera con le modalità e nell'ambito dei medesimi limiti previsti per i clienti.

Non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salvo che rientrino nelle categorie sopra disciplinate;



- b) quando l'Assicurato sia una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
- d) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Luoghi di svolgimento delle attività assicurate

La garanzia opera per le attività svolte presso la/e ubicazione/i indicata/e nella Scheda Riepilogativa e in eventuali depositi serventi in via accessoria l'esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri.

La garanzia opera anche al di fuori delle ubicazioni sopra citate esclusivamente nei seguenti casi:

- se l'attività dichiarata prevede anche installazioni e manutenzioni presso terzi, per lavori di installazione, smontaggio, riparazione, manutenzione e posa in opera di cose rientranti nell'oggetto dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa, vendute o non vendute dall'Assicurato – **esclusi lavori edili e opere murarie**;
- se l'attività dichiarata prevede il "catering", per attività di fornitura di pasti a privati e imprese, compresi l'eventuale allestimento di strutture, la preparazione di cibi e bevande nonché la somministrazione degli stessi in loco - **esclusa comunque la gestione di mense e l'organizzazione di feste o spettacoli**;
- se l'attività dichiarata è di Barbiere o Parrucchiere, per lo svolgimento dei servizi professionali di acconciatore o estetista al domicilio dei clienti;
- se l'attività dichiarata è Onoranze funebri, per lo svolgimento dei servizi professionali di onoranze funebri;
- se l'attività dichiarata è Studio di fotografia, per lo svolgimento dei servizi professionali di fotografo;
- in caso di officina, per interventi di riparazione di veicoli sul luogo di fermo, **esclusi i servizi di trasporto o traino**;
- se l'attività commerciale è qualificata come "ambulante", per lo svolgimento di essa in via continuativa su area pubblica (su posteggio o in forma itinerante); in tal caso la garanzia opera esclusivamente nell'ambito del territorio Italiano, compresi della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, e comprende anche le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.
- per attività amministrative svolte presso uffici e trattative svolte presso fornitori o clienti nonché per missioni dei dipendenti in genere;
- per lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di mansioni in regime di lavoro agile come definito ai sensi di legge (L. 81/2017 e successive modifiche), con esclusione di ogni attività non rientrante nell'esecuzione delle mansioni lavorative;
- per operazioni di movimentazione di merce tra propri depositi e tra propri depositi e punti vendita nonché di approvvigionamento presso fornitori o di consegna presso clienti (compreso l'asporto per smaltimento di cose già smontate) nonché per operazioni di smaltimento presso idonei centri;
- per la partecipazione a fiere, mostre e mercati temporanei; la garanzia opera **esclusivamente per manifestazioni di durata non superiore a 15 giorni continuativi** e comprende anche le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand;
- per il temporaneo svolgimento dell'attività commerciale nell'ambito di locali condotti in locazione **purché in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano per un periodo non superiore a 30 giorni per annualità assicurativa e a condizione che il contratto di locazione abbia durata non superiore a 30 giorni**;
- per l'affissione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque nel territorio nazionale;
- per l'organizzazione/partecipazione a corsi di aggiornamento professionale nonché a convegni e seminari o a riunioni di categoria;
- per organizzazione di gite e attività ricreative esclusivamente per il personale dipendente.

Limitatamente alle attività svolte al di fuori delle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa sono compresi anche i danni alle cose che si trovano nell'ambito dei lavori e i danni da incendio, esplosione, scoppio anche di cose, diverse da veicoli a motore, detenute dall'Assicurato nonché i danni derivanti dall'uso di biciclette da parte degli Addetti per lavoro e/o servizio - ferma l'esclusione dei danni da circolazione di veicoli a motore.

Ci sono limiti di copertura

Limitatamente alle attività svolte al di fuori delle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa:



- ai danni materiali da incendio, esplosione, scoppio da qualunque causa originati ed ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività, si applica uno Scoperto pari al 10% del danno con il minimo di euro 250,00, fermi gli ulteriori specifici limiti di indennizzo e il limite massimo di euro 250.000,00 per anno assicurativo, mentre
- ai restanti danni materiali si applica una Franchigia di euro 250,00 per Sinistro, fermi gli eventuali specifici limiti massimi di indennizzo previsti in relazione a specifiche fattispecie di danno (per es. Danni a cose dei clienti).

Come opera lo scoperto?

La garanzia per esempio prevede, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di euro 1.000 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 30.000 verranno risarciti euro 25.000 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello scoperto (euro 30.000-euro 3.000)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 5.000 verranno risarciti euro 4.000 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello scoperto (euro 5.000-euro 1.000 poiché il minimo di scoperto è maggiore del 10% del danno che sarebbe euro 500);
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

Come opera la franchigia?

La garanzia, per esempio, prevede per ciascun sinistro una franchigia di euro 500 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 10.000 verranno risarciti euro 9.500 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto della franchigia (euro 10.000-euro 500)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 100 nulla verrà risarcito poiché l'importo del danno è inferiore all'importo della franchigia.

Condizioni specifiche per i parrucchieri e estetisti

In relazione a tali attività l'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte di almeno un Addetto, dei requisiti richiesti dalla legge per le attività assicurate e alla condizione che le attività svolte ed i trattamenti praticati non richiedano controlli medici.

La garanzia comprende i danni per lesioni personali derivanti da servizi di manicure, pedicure e depilazione nonché da trattamenti estetici, **con esclusione dell'effettuazione di tatuaggi e del piercing.**

La garanzia comprende altresì i danni per lesioni personali derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, prodotti per permanenti e profumi nonché altri prodotti idonei **semprech  l'applicazione stessa sia stata effettuata durante il periodo di validit  del contratto ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dall'applicazione.**

La garanzia comprende anche i danni derivanti dall'impiego di lampade UV, laser e sauna.

Per i danni da lesioni personali derivanti dall'impiego di macchinari la garanzia opera **a condizione che si tratti di macchinari previsti dalla legge, che il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validit  del contratto ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dal trattamento.**

Condizioni specifiche per i toelettatori

In relazione a tale attivit  la garanzia comprende i danni agli animali derivanti da servizi di toelettatura con prodotti idonei e a condizione che i trattamenti non richiedano controlli veterinari.

La garanzia opera a condizione che il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validit  del contratto ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dal trattamento.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni agli animali la garanzia opera fino a concorrenza del limite massimo di euro 2.500,00 per Sinistro e di euro 7.500,00 per anno assicurativo, viene inoltre applicata una Franchigia assoluta di euro 250,00 per Sinistro.



Condizioni specifiche per le farmacie

In relazione a tale attività l'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte di almeno un Addetto, dei requisiti richiesti dalla legge per le attività assicurate.

La Garanzia comprende, con le modalità temporali e i limiti previsti dalla Garanzia "Danni da cose vendute", anche i danni causati dalla preparazione di prodotti galenici e di specialità proprie (compresi per essi i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti o di loro componenti) **a condizione che siano prodotti in un laboratorio annesso alla farmacia e che siano vendute dall'Assicurato direttamente a consumatori finali.**

La garanzia comprende inoltre i danni derivanti da attività di prenotazione di prestazioni specialistiche, compreso il pagamento di ticket e il recupero di referti, nonché derivanti da:

- prestazioni analitiche di prima istanza;
- servizi di secondo livello con utilizzo di dispositivi strumentali;

a condizione che tali prestazioni/servizi siano espressamente previsti dalla legge ed erogati presso la farmacia esclusivamente da personale dipendente della stessa, con esclusione di ogni altra prestazione infermieristica o fisioterapica.

Condizioni specifiche per le gallerie d'arte

In relazione a tale attività si precisa che, in caso di conduzione di gallerie ed esposizioni, oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate **la garanzia non opera per i danni agli oggetti in esposizione.**

Condizioni specifiche per gli stabilimenti balneari

La garanzia comprende i danni cagionati dalla conduzione di uno stabilimento balneare, annesso all'attività di bar/ristorazione dichiarata, a condizione che almeno un Addetto sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la conduzione dello stabilimento.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per uno stabilimento con:

- numero di ombrelloni non superiore a 60 unità,
- numero di natanti a noleggio non superiore a 10 unità.

Se al momento del Sinistro anche uno solo dei due limiti numerici risultasse superato di oltre il 20% la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito sopra per l'elemento di rischio interessato dallo sfioramento e il numero effettivo di elementi di rischio dello stesso tipo risultante.

Per l'attività di noleggio la garanzia opera, sia nei confronti degli utilizzatori sia nei confronti di terzi, esclusivamente per lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale) con esclusione di ogni danni a cose.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per:

- noleggio di natanti a motore e comunque di lunghezza non superiore a 6,50 metri;
- pratica di sport subacquei, motonautici (es. sci d'acqua), aerei (per es. paracadutismo ascensionale, kite surf), di rimorchio di galleggianti (per es. banana boat) e per la pratica di tuffi nonché per l'organizzazione di attività sportive che comportino contatto fisico;
- danni alla strumentazione di terzi utilizzata per le attività organizzate;
- organizzazione sulla spiaggia di manifestazioni e raduni aperti al pubblico e spettacoli pirotecnici in generale;
- proprietà e/o gestione di impianti e strutture sportive coperti.



Condizioni specifiche per le ludoteche

In relazione a tale attività la garanzia:

- opera anche per la responsabilità derivante dal mancato rispetto di obblighi di vigilanza su minori che spettino all'Assicurato;
- **non opera in relazione all'utilizzo di gonfiabili di altezza superiore a 2 metri dal suolo e tappeti elastici.**
In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Presenza gonfiabili e tappeti elastici" si intendono compresi i danni derivanti dall'utilizzo di gonfiabili di altezza non superiore a 4 metri e di tappeti elastici.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura specifica

SMERCIO

Commercio on-line

La garanzia opera anche in caso di esercizio, in tutto o in parte, dell'attività assicurata in regime di vendita a distanza (D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21).

Danni da cose vendute

La garanzia comprende i danni causati, anche dopo la consegna a terzi, da cose vendute che **non siano prodotte o lavorate dall'Assicurato.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per:

- i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato) e comunque i danni causati dagli animali dopo la consegna all'acquirente;
- i danni alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato:

- per la prima volta durante il periodo di efficacia del presente contratto per danni relativi a prodotti venduti o comunque consegnati durante lo stesso periodo di efficacia;
- purché tali danni si verifichino non oltre due anni dopo la vendita o comunque dopo la consegna del prodotto.

Il massimale per Sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

In caso di nuova polizza che sostituisce senza interruzione una precedente, entrambe stipulate con Generali Italia per il medesimo rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la garanzia opera secondo le **norme contrattuali della nuova Polizza** ed entro i **limiti di indennizzo della Polizza precedente:**

- per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della nuova Polizza anche se originate da prodotti venduti o comunque consegnati durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita;
- purché i danni si verifichino non oltre due anni dopo la vendita o comunque dopo la consegna.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.**

Produzione propria

In relazione alle attività per cui la relativa descrizione lo prevede, la garanzia "Danni da cose vendute" comprende, nell'ambito dei medesimi limiti di copertura, anche i danni causati da cose prodotte o lavorate dall'Assicurato e dunque, per queste ultime, anche i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione opera se le cose prodotte o lavorate dall'Assicurato:

- sono dallo stesso vendute e/o somministrate direttamente a consumatori finali;
- sono somministrate a consumatori finali da bar, ristoranti, alberghi a cui l'Assicurato vende i propri prodotti;



- sono somministrate a consumatori finali nell'ambito di eventi organizzati da aziende a cui l'Assicurato vende i propri prodotti.

Come opera la garanzia in "regime di richiesta di risarcimento – claims made"?

Esempio 1:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia non è operativa.

Esempio 2:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa.

Cosa succede alle garanzie in "regime di richiesta di risarcimento – claims made" in caso di sostituzione di polizza?

Esempio 1:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuova polizza dal 1 gennaio 2021 con uguale garanzia e massimale
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa.

Esempio 2:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuova polizza dal 1 gennaio 2021 con stessa garanzia e massimale più elevato
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa ma opera il massimale in essere quando è stato venduto il prodotto.

Condizioni specifiche per il noleggio di supporti multimediali, dvd, videogames

In relazione a tale attività la garanzia comprende i danni cagionati dai beni oggetto di noleggio che si verificano, anche dopo la consegna agli utilizzatori, durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori medesimi, **purché in corso di efficacia della garanzia.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con le seguenti limitazioni:

- i danni corporali sono assicurati sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- i danni materiali sono assicurati con una Franchigia assoluta di euro 150,00 e un limite massimo di indennizzo di euro 4.000,00 per ogni danneggiato;
- sono esclusi i danni da mancato uso e da interruzione/sospensione di attività.
- il massimale per Sinistro deve intendersi anche quale massimo esborso della Società per ciascuna annualità assicurativa.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni materiali causati da incendio, esplosione e scoppio dei beni oggetto di noleggio.



DANNI A COSE

Danni a cose dei clienti

La garanzia comprende i danni derivanti da distruzione o deterioramento di cose indossate o portate da terzi e non consegnate all'Assicurato, diverse dai veicoli, quando si trovino **nell'ambito di luoghi dove viene svolta l'attività assicurata purché allo stesso non consegnate.**

Qualora l'Assicurato disponga di locale guardaroba con apposito personale di custodia la garanzia comprende sia i danni da distruzione o deterioramento alle cose, diverse dai veicoli, consegnate a tale servizio (e dunque che l'Assicurato detenga) sia i danni da furto, rapina, sottrazione o smarrimento **con l'intesa che restano comunque esclusi i danni a denaro, oggetti preziosi, titoli di credito e carte valori in genere.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con applicazione, per ciascun Sinistro, di una Franchigia assoluta di euro 150,00 per soggetto danneggiato e di un limite di indennizzo di euro 2.500,00 per soggetto danneggiato nonché con applicazione di un limite di indennizzo complessivo di euro 25.000,00 per periodo assicurativo annuo.

Danni a veicoli in sosta o sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni ai veicoli e natanti stazionanti o sotto carico e scarico nell'ambito di luoghi dove l'Assicurato svolge l'attività assicurata, ferma l'esclusione di veicoli e natanti in deposito e/o oggetto dell'attività assicurata.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una Franchigia assoluta di euro 250,00.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per:

- i danni da mancato uso;
 - i danni alle cose che si trovano sui veicoli, natanti stessi o al loro interno;
- nonché per la responsabilità riconducibile alla custodia dei veicoli e dei natanti.**

Danni a cose in consegna

La garanzia comprende il risarcimento dei **solli danni materiali e diretti** alle cose mobili di terzi detenute dall'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni a:

- cose dei clienti e veicoli o natanti per le quali vale quanto sopra disciplinato;
- beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
- cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività e/o trasportate.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione viene prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per Sinistro, di euro 250,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di euro 25.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

Condizioni specifiche per le lavanderie

In relazione a tale attività la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti ai capi oggetto di lavaggio causati da accidentale malfunzionamento dei macchinari, **ferma l'esclusione dei danni da incendio, esplosione e/o scoppio.**

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione viene prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per Sinistro, di euro 250 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di euro 5.000 per Sinistro e di euro 10.000 per anno assicurativo.

Condizioni specifiche per le stazioni di servizio

In relazione a tale attività sono compresi:



- i danni **materiali** ai veicoli a motore sotto rifornimento di carburante, **restano comunque esclusi i danni conseguenti a operazioni diverse (ingrassaggio, ecc.);**
- i danni **materiali** da fornitura di carburante (esclusa la fornitura di additivi) non idoneo al veicolo, **purché l'erogazione venga effettuata da Addetti dell'Assicurato.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera i danni da mancata custodia, mancato uso e quelli alle cose trovantisi sui mezzi stessi o al loro interno.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione viene prestata con una Franchigia fissa di euro 500,00 per ogni veicolo danneggiato e fino alla concorrenza di un limite massimo per Sinistro e per anno assicurativo di euro 25.000,00.

DANNI DA CIRCOLAZIONE

Danni da circolazione causati da carrelli destinati alla movimentazione di cose

La garanzia comprende i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all'art. 58, lett. c), del Codice della Strada (siano essi elevatori, trasportatori o trattori) **non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione**, in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti dei medesimi e per svolgere operazioni di carico e scarico, qualora detti carrelli effettuino su strada o aree equiparate brevi e saltuari spostamenti **alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia** (Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14.01.2014 e successive variazioni).

In assenza di autorizzazione della competente autorità (art. 4 del Decreto sopra citato) come pure in caso di mancato rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa (artt. 2 e 3 del Decreto sopra citato) la presente estensione deve intendersi non operante.

Che cosa NON è assicurato

Restano ferme le esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate e in particolare l'esclusione dei danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate.

Danni da circolazione - committenza auto prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile **quale committente di propri prestatori di lavoro** iscritti nel Libro Unico del Lavoro e muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi posseduti in leasing, salvo il caso in cui essi costituiscano un fringe benefit per il dipendente e vengano dallo stesso utilizzati sia per lavoro sia nel tempo libero. La garanzia comprende anche i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi le persone che non si trovino con il conducente nei rapporti di cui all'Art.1.1 paragrafo "Qualifica di terzi" lett. b).

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni Sinistro.

CONDUZIONE E PROPRIETA'

Conduzione e proprietà fabbricati e parcheggi ove si svolge l'attività

La garanzia comprende i danni:

- derivanti dalla conduzione;
- imputabili alla proprietà o altro diritto reale di cui l'Assicurato sia titolare **(se richiamata in Scheda Riepilogativa la Garanzia Opzionale "Esclusione RC proprietà immobili" la Garanzia non opera per i rischi imputabili alla proprietà o altro diritto reale);**

dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata (ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e/o eventuali depositi serventi in via accessoria l'esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri dalle stesse). Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, i serramenti, cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi, anche di alto fusto.

Se l'attività commerciale è qualificata come "ambulante" e l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa è accatastata come abitazione, la garanzia opera esclusivamente per i locali di pertinenza della stessa accatastati come garage.

La garanzia comprende i danni derivanti:



- dalla proprietà di tende e dehors su spazi aperti di pertinenza dell'esercizio commerciale;
- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande confezionati.

La garanzia comprende inoltre i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione. Per i lavori di straordinaria manutenzione e comunque per quelli che prevedono l'impiego di impalcature e ponteggi la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile che incombe all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

Essa opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. Sono compresi anche i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni conseguenti a spargimento di acqua o il rigurgito di fogna viene applicata una Franchigia assoluta di euro 200,00 per Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera:

- danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Esclusione RC proprietà degli immobili" la garanzia non opera per i rischi imputabili alla proprietà.

In ogni caso la garanzia non opera per la responsabilità derivante dalla proprietà di immobili diversi dai fabbricati ove si svolge l'attività assicurata.

La garanzia si estende alle aree di pertinenza dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato **a condizione che la superficie dell'area adibita a parcheggio non sia superiore a 300 metri quadri.** Se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia Opzionale "Parcheggio esteso" il limite massimo di superficie dell'area adibita a parcheggio si intende elevato a 1.500 metri quadri.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni veicolo danneggiato si intende operante una Franchigia assoluta di euro 250,00.

Se al momento del Sinistro il limite dimensionale del parcheggio risultasse superato di oltre il 20% la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito sopra e la dimensione effettiva del parcheggio.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per:

- la responsabilità derivante da mancata custodia dei veicoli;
- la responsabilità derivante da insufficiente segnaletica stradale;
- la responsabilità derivante da mancata asportazione di neve e/o ghiaccio dall'area di circolazione;
- i danni ai veicoli causati da inondazione o allagamento;
- i danni alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;
- i danni da mancato uso dei veicoli o delle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.

Condizioni specifiche per i ristoratori

La garanzia comprende la conduzione di **non più di sei camere ammobiliate con non più di dodici posti letto totali**, ubicate nello stesso stabile dell'esercizio commerciale, nelle quali l'Assicurato fornisca ai clienti, in aggiunta al servizio di ristorazione, alloggio comprensivo di servizi di energia elettrica, pulizia e cambio della biancheria.

La presente estensione opera a condizione che la struttura ricettiva sia regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.

Ci sono limiti di copertura

In caso di superamento anche di uno solo dei limiti suddetti la presente estensione si intende non operante.



Insegne pubblicitarie

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura improvvisa di impianti, condutture e attrezzature presso le sedi aziendali, **ferma l'esclusione dei casi di inquinamento graduale.**

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione viene prestata:

- con applicazione di uno Scoperto del 10%, col minimo assoluto di euro 2.500,00 per ogni Sinistro;
- fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Aree ludico ricreative

La garanzia comprende i danni derivanti dalla presenza di aree ludico-ricreative annesse all'esercizio **con superficie non superiore a 100 mq.**

Ci sono limiti di copertura

In caso di superamento del limite suddetto la presente estensione si intende non operante.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera in relazione all'utilizzo di gonfiabili di altezza superiore a 2 metri dal suolo e tappeti elastici. In caso di richiamo nella scheda riepilogativa della Garanzia Opzionale "Presenza gonfiabili e tappeti elastici" si intendono compresi i danni derivanti dall'utilizzo di gonfiabili di altezza non superiore a 4 metri e di tappeti elastici.

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale la presente estensione non opera per attività di custodia o vigilanza di minori.

Sicurezza

La garanzia comprende i danni derivanti:

- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- da cani a guardia delle sedi aziendali;
- dall'utilizzo di armi detenute in osservanza della legge a scopo di legittima difesa in occasione di rapina consumata o tentata.

Ci sono limiti di copertura

Per i cani da guardia la garanzia opera se il danno si verifica presso una sede aziendale e con applicazione di una Franchigia di euro 150,00 in caso di danni a cose.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per pitbull, rottweiler e dobermann. Se tuttavia è richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia Opzionale "Presenza cani da guardia pericolosi" la copertura opera anche per pit bull, rottweiler e dobermann.

Servizi previsti dalla legge

La garanzia comprende i danni derivanti:

- dalla prestazione di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso presso le sedi aziendali;
- dalla gestione di servizi antincendio, svolti con personale preposto e specificatamente formato.

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro

Oggetto

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato fino alla concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:



- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni** (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti dagli Addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali;

ovunque si verifichi l'infortunio purché in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa.

Per titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto a).

La garanzia è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente alle lesioni personali di cui al punto b) sono comprese in garanzia solo quelle dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "RC verso prestatori di lavoro con franchigia in valore" la garanzia di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con una Franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di euro 3.000,00/5.000,00 per ogni lavoratore infortunato.

Che cosa NON è assicurato

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Esclusione RC verso prestatori di lavoro" e di indicazione alla somma Massimale per prestatore di lavoro "Non Assicurato", l'intero art. 1.3 (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) si intende abrogato e le relative coperture non operanti.

Ulteriori prestatori di lavoro

Ai fini della presente garanzia sono equiparati agli Addetti agli effetti dei precedenti punti a) e b):

- a) i lavoratori dell'Assicurato con contratto di prestazione occasionale (a voucher, Legge 21 giugno 2017 n. 96, art. 54 bis);
- b) i collaboratori autonomi e prestatori d'opera in genere soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, **ferme le seguenti limitazioni.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia non opera per il personale di imprese a cui l'Assicurato abbia affidato in appalto o somministrazione o con cui svolga in forma consortile servizi diversi dai Servizi Ordinari salvo il richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "RC attività date in appalto a terzi".

La garanzia non opera per i prestatori di lavoro non subordinato impiegati dall'Assicurato, per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 art. 47-bis), in attività di consegna a domicilio di beni con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore salvo il richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato".

Danni a cose dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende anche i danni a cose e veicoli dei prestatori di lavoro rientranti nell'ambito della presente garanzia con le modalità e nell'ambito dei medesimi limiti previsti per i clienti nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

Che cosa NON è assicurato

Questa estensione non comprende i danni alle cose e ai veicoli quando siano impiegati nello svolgimento dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.

Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti

Le garanzie:

- Responsabilità Civile verso terzi;
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro;



operano anche per la responsabilità civile personale e diretta degli Addetti e, in caso di persona giuridica, degli amministratori e del legale rappresentante derivante da un Sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.

In relazione alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro l'estensione opera anche per la responsabilità civile imputabile al "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (sia o meno dipendente dell'Assicurato) ai sensi del Decreto legislativo 81/2008. Nel caso in cui questi non sia dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata **limitatamente all'attività svolta per l'azienda assicurata**.

I limiti stabiliti nella Scheda Riepilogativa per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 1.5 Rivalse

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro operano anche in relazione ad azioni di rivalsa da chiunque esperite e in particolare per quelle esperite da enti previdenziali quali l'INPS (Legge 12 giugno 1984, n. 222 art. 14).



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende **mai operante**, senza alcuna possibilità di deroga.

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non operano:

- a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) per i danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- c) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) per i danni derivanti da attività svolte dall'Assicurato o per suo conto all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011;

Per la garanzia Responsabilità Civile verso terzi sono esclusi anche i danni:

- f) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non gli derivino direttamente dalla legge;
- g) derivanti da lavori effettuati dall'Assicurato o per suo conto all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili nonché da lavori effettuati su infrastrutture offshore;
- h) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- i) derivanti da atto doloso che colpisca il sistema informatico dell'Assicurato mediante accesso illegale allo stesso e/o ai dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causi danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di dati intendendosi esclusi anche i danni derivanti da virus informatici o malware (inteso per tale qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete comunque denominato – per esempio, computer virus, logic bomb, worm, trojan horse);
- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.





Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende non operante, **salvo** che sia prevista una **espressa deroga** nell'ambito della **Garanzia Base** oppure nell'ambito di **Garanzie Opzionali**.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non opera per danni:

- a) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, riparati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi;
- b) cagionati da opere, installazioni in genere, riparazioni, manutenzioni, pose in opera svolte presso terzi e non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- c) a cose che l'Assicurato o chi per lui detenga a qualsiasi titolo;
- d) a cose che l'Assicurato o chi per lui rimorchi o trasporti su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico e durante la sosta nell'ambito di dette operazioni;
- e) a cose sollevate dall'Assicurato o chi per lui;
- f) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- g) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali l'Assicurato o chi per suo conto esegue i lavori;
- h) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività svolte dall'Assicurato o per suo conto;
- i) a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- j) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile e comunque da furto, rapina, sottrazione o smarrimento;
- k) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).

Art. 3.2 Franchigia frontale

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Franchigia frontale", per ogni sinistro relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, il pagamento dell'indennizzo è effettuato con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda stessa.

Tale franchigia sostituisce ogni altro minor importo di franchigia o di minimo di scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle Garanzie opzionali operanti relative alla presente Garanzia.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi opera, a termini di contratto, per i danni verificatisi in tutto il mondo.

Ci sono limiti di copertura

In USA e Canada la garanzia opera esclusivamente per danni conseguenti alla partecipazione a fiere, mostre e mercati svolti in tali paesi.

In ogni caso i danni verificatisi fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera verranno liquidati con applicazione di una Franchigia assoluta (o minimo di Scoperto) di euro 1.000,00 per Sinistro, salvi più elevati limiti di indennizzo previsti.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è operante, a termini di contratto, in tutto il mondo.





Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Calcolo del premio

Il Premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro è calcolato in base a elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara quindi al momento dell'attivazione di questa Garanzia il numero massimo di Addetti previsto per il periodo di durata della Garanzia stessa.

Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o uguale a sei mesi vengono conteggiati come mezza unità mentre quelli con contratto di durata superiore ai sei mesi vengono conteggiati come unità intera.

Questo limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alla Garanzia.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del presente contratto questo numero eccede il limite indicato nella Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 6 "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio – Codici attività" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore a due unità.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Elevazione tolleranza variazione addetti" detto limite di tolleranza si intende elevato da 2 unità al 50% del numero di Addetti indicato nella Scheda Riepilogativa con il minimo di 4 unità.

Qualora il numero di Addetti indicato nella Scheda Riepilogativa fosse inferiore a 5 unità il limite di tolleranza verrà comunque conteggiato a partire da 5 unità.

Come si determina il numero massimo degli Addetti?

Esempio

Un ristorante ha:

- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi: 4

Determinazione numero massimo di Addetti da dichiarare: $2 + 1 + (3 \times 0,5) + 4 = 8,5$

Cosa succede in caso di variazione del numero degli addetti?

Esempio 1

- Numero addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 2
- Numero di addetti effettivi: 12

La garanzia è operante.

Esempio 2

- Numero addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 2
- Numero di addetti effettivi: 15

La garanzia è operante ma il risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di 10 Addetti e il premio calcolato in funzione di 15 Addetti:

- Premio per 10 addetti: euro 200, premio per 15 addetti: euro 300
- Rapporto tra i premi versati e dovuti 2/3 (euro 200/300)
- Risarcimento dovuto ridotto di 1/3.



Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile

Il Premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro è calcolato in base a **elementi di rischio che possono variare**. Si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 11 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio" della **SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO**.
sulla base:

- **del tasso di regolazione,**
- **dell'importo preventivo annuo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni,**

esposti nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Garanzia.

Il premio, al netto dell'imposta, viene quindi regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativo allo stesso periodo in base a quanto stabilito dall'art. 1.3 "Regolazione del premio" delle Norme Comuni di questo Modulo. Il premio minimo che il Contraente deve pagare è quello stabilito nella Scheda Riepilogativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

Se non diversamente disposto, la Garanzia opera in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

RC attività in appalto a terzi

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro si intende estesa, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 81/2008 (Tutela salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e comunque nei modi previsti dall'art. 1.3, anche nei confronti di titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato abbia affidato:

- attività complementari alle attività dichiarate nella Scheda Riepilogativa **purché dette attività o servizi vengano svolte presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa** (oppure presso altra sede contemplata da uno specifico contratto consortile o di rete di impresa avente data certa antecedente a quella di accadimento del Sinistro) **e vengano comprese nella fatturazione finale dell'Assicurato a terzi;**
- servizi di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione di cose oggetto dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa, **purché tali lavori risultino dall'attività dichiarata e siano svolti presso il domicilio di clienti dell'Assicurato nell'ambito di attività oggetto di fatturazione da parte dell'Assicurato medesimo;**

nonché nei confronti di agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa, ferma l'esclusione dei casi di franchising.

L'estensione opera a condizione che i suddetti lavoratori siano in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Anche la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi si intende ampliata (per le garanzie base e per le garanzie opzionali) ai danni cagionati a terzi da titolari e dipendenti delle ditte di cui ai precedenti commi, nei modi e limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Che obblighi ho

Il Contraente dichiara, anche ai fini del conteggio del premio della presente Garanzia, che la parte di attività o servizi di cui sopra, esternalizzati, è **non superiore al 30%** del valore del fatturato annuo aziendale (per ogni anno di durata della Garanzia). Detto limite non si applica per agenti e rappresentanti.

Se detta percentuale è superata il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società .

1



Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro operano anche in relazione a prestatori di lavoro non subordinato impiegati dall'Assicurato, per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 art. 47-bis), in attività di consegna a domicilio di beni con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore.

L'estensione opera a condizione che i suddetti lavoratori siano in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

RC postuma

Qualora l'Assicurato:

- effettui riparazioni o manutenzioni presso le sedi aziendali coerentemente con l'attività dichiarata; nonché, se l'attività dichiarata prevede anche "installazioni e manutenzioni presso terzi",
- effettui lavori di installazione, smontaggio, riparazione, manutenzione e posa in opera presso terzi;

di cose rientranti nell'oggetto dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa – **esclusi lavori edili e opere murarie** - la garanzia si estende ai danni conseguenti ad errori o difetti nell'esecuzione delle suddette attività anche qualora questi danni si verifichino dopo l'ultimazione dei lavori stessi o la riconsegna al cliente, a condizione che sia stata rilasciata idonea documentazione fiscale.

Come opera la copertura

Questa estensione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato:

- **per la prima volta durante il periodo di validità del presente contratto per danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo di validità;**
- **purché tali danni si verifichino non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi.**

In caso di nuova polizza che sostituisce senza interruzione una precedente, entrambe stipulate con Generali Italia per il medesimo rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la garanzia opera secondo le **norme contrattuali della nuova Polizza** ed entro i **limiti di indennizzo della Polizza precedente**:

- per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della nuova Polizza anche se originate da fatti verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita;
- purché i danni si verifichino non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni:

- a) **agli impianti e altre cose installate e/o oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione, compresi veicoli, natanti e aeromobili, le spese per i relativi ritiri, sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;**
- b) **subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;**
- c) **dal vizio o difetto originario dei prodotti o progetti, da chiunque fabbricati o redatti;**
- d) **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- e) **da inidoneità all'uso per il quale gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono destinati.**

Ci sono limiti di copertura

Le somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione rappresentano i limiti di risarcimento a carico di Generali Italia anche per i sinistri risarcibili a norma della presente estensione con l'intesa che, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività, l'esborso di Generali Italia in nessun caso può eccedere l'importo di euro 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

La presente estensione è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del Sinistro, con il minimo di euro 250,00.

Condizioni specifiche per le officine dei concessionari

Limitatamente ai lavori di manutenzione parziale e di installazione o sostituzione di parti del veicolo o natante, a parziale deroga dell'esclusione a) della presente garanzia opzionale, si intendono compresi i danni materiali subiti dai veicoli e natanti sulle cui parti siano stati eseguiti detti lavori.



Ci sono limiti di copertura

Questa estensione fino a concorrenza di euro 25.000,00 per Sinistro e euro 50.000,00 per anno assicurativo e con l'intesa che il minimo di Scoperto sopra indicato si intende elevato a euro 1.000,00.

Che cosa NON è assicurato

Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose installate e alle parti direttamente oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione nonché dei danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

RC del fornitore

In relazione all'attività di vendita al dettaglio ed esclusivamente nell'ambito di questa, la garanzia "Danni da cose vendute" si intende estesa alla responsabilità del fornitore di cui all'art. 116 del Codice del Consumo, anche per danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti (o di loro componenti) venduti o somministrati direttamente a consumatori finali.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate e a quelle previste nella garanzia "Danni da cose vendute" la presente estensione non opera in relazione ad attività di vendita ad altre imprese e "professionisti" in genere come definiti dall'art. 3 del Codice del Consumo.

Ci sono limiti di copertura

Oltre ai limiti di copertura previsti per la garanzia Danni da cose vendute, per i sinistri risarcibili a norma della presente estensione l'esborso di Generali Italia in nessun caso può eccedere l'importo di:

- euro 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo per danni materiali;
- euro 50.000,00 per Sinistro e anno assicurativo per danni da mancato uso e interruzione o sospensione di attività.

Il massimale per Sinistro costituisce anche il massimo esborso di Generali Italia per ciascuna annualità assicurativa.

RC attività di noleggio

La descrizione dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa si intende integrata anche dalla seguente:

"Noleggio di beni dello stesso tipo di quelli oggetto dell'attività dichiarata."

La garanzia comprende i danni cagionati dai beni oggetto di noleggio che si verificano durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori, purché in corso di efficacia della garanzia ed opera **a condizione che il numero di beni oggetto di noleggio non superi, complessivamente, le 25 unità.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con le seguenti limitazioni:

- i danni corporali sono assicurati sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- i danni materiali sono assicurati con una Franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni danneggiato e un limite massimo di indennizzo di euro 4.000,00 per ogni danneggiato;
- sono esclusi i danni da mancato uso e da interruzione/sospensione di attività;
- il massimale per Sinistro deve intendersi anche quale massimo esborso di Generali Italia per ciascuna annualità assicurativa.

Se al momento del Sinistro il limite delle 25 unità risultasse superato di oltre il 20% la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito e il numero effettivo di unità oggetto di noleggio.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni materiali causati da incendio, esplosione e scoppio dei beni oggetto di noleggio.

RC attività di noleggio

La descrizione dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa si intende integrata anche dalla seguente:

"Noleggio di beni del tipo sotto indicato, in numero non superiore alle unità sotto indicate:

1 - dd



La garanzia comprende i danni cagionati dai beni oggetto di noleggio che si verifichino durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori, purché in corso di efficacia della garanzia.

Che obblighi ho

Se numero di beni oggetto di noleggio sopra indicato venisse superato l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società².

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con le seguenti limitazioni:

- i danni corporali sono assicurati sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- i danni materiali sono assicurati con una Franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni danneggiato e un limite massimo di indennizzo di euro 4.000,00 per ogni danneggiato;
- sono esclusi i danni da mancato uso e da interruzione/sospensione di attività;
- il massimale per Sinistro deve intendersi anche quale massimo esborso della Società per ciascuna annualità assicurativa.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni materiali causati da incendio, esplosione e scoppio dei beni oggetto di noleggio.

Errato stivaggio

Qualora l'Assicurato effettui lo stivaggio della propria merce sui mezzi di trasporto e/o nei contenitori di terzi la garanzia si intende estesa ai danni corporali e materiali cagionati a terzi a seguito di errato stivaggio, anche successivamente alla consegna al vettore.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Questa estensione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente garanzia per danni relativi a stivaggi effettuati durante lo stesso periodo, purché tali danni si verifichino non oltre 60 giorni dopo la consegna della merce al vettore.

In caso di nuova polizza che sostituisce senza interruzione una precedente, entrambe stipulate con Generali Italia per il medesimo rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la garanzia opera secondo le **norme contrattuali della nuova Polizza** ed entro i **limiti di indennizzo della Polizza precedente**:

- per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della nuova Polizza anche se originate da stivaggi effettuati durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita;
- purché i danni si verifichino non oltre 60 giorni dopo la consegna al vettore.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione**.

Ci sono limiti di copertura

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il limite minimo di euro 1.500,00 e massimo di euro 15.000,00.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente assicurazione e comunque fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni Sinistro ed annualità assicurativa, di euro 500.000,00.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni arrecati a contenitori ed imballaggi, a merci stivate e/o trasportate, né i danni da incendio, esplosione e scoppio, furto e smarrimento, né i danni da mancato uso in genere.

Spese ritiro preparati farmaceutici o di erboristeria

Generali Italia garantisce il rimborso delle spese sostenute per il ritiro e/o la distruzione di prodotti galenici o di altre specialità di fabbricazione propria.

Questa estensione è operante **a condizione che i prodotti abbiano provocato danni corporali a terzi e/o esistano ragionevoli motivi di ritenere che possano provarli, e/o l'Autorità ne abbia ordinato il ritiro o la distruzione**.

Le spese indennizzate con la presente garanzia sono solo quelle sostenute per:

- annunci su mezzi di comunicazione sia a stampa che radiofonici o televisivi;
- operazioni di trasporto necessarie per il ritiro di prodotti;
- distruzione di prodotti.

La garanzia non è comunque operante per:



- spese per il ritiro, trasporto e distruzione di prodotti fabbricati non conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza, salute ed igiene pubblica;
- spese sostenute per il “recupero dell’immagine”, quali per esempio campagne promozionali, pubblicità, vendite promozionali ecc.

La garanzia è operante per le spese sostenute durante il periodo di efficacia della garanzia e riferite a prodotti venduti e consegnati durante lo stesso periodo.

In caso di divergenza sulle necessità, opportunità e congruità delle spese sostenute, le parti hanno facoltà di conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale con giurisdizione sul luogo dove il collegio peritale deve riunirsi.

Il collegio peritale risiede presso il luogo dove ha sede il Contraente o l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, senza le formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata con uno Scoperto pari al 10% dell’importo di ogni Sinistro, col minimo assoluto di 200,00 euro e con un limite di indennizzo per ogni Sinistro e per anno assicurativo pari al 10% del massimale per danni a cose con il limite massimo di euro 200.000.

Merci al gancio

Qualora l’Assicurato sollevi merci di terzi durante la fase di carico e scarico presso terzi, la garanzia si intende estesa ai danni materiali che dette merci possano subire a seguito di caduta.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia in termini viene prestata fino alla concorrenza di euro 15.000,00 per ogni Sinistro con il limite di euro 30.000,00 per uno stesso periodo assicurativo annuo, restando pattuito uno Scoperto per Sinistro del 10% a carico dell’Assicurato, col minimo assoluto di euro 1.000,00.

Qualora la caduta delle merci sollevate sia conseguenza della rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato i limiti di risarcimento per Sinistro sono elevati a euro 30.000,00 fermi i limiti per anno assicurativo sopra previsti.

In presenza di altre coperture assicurative, da chiunque stipulate, per il medesimo rischio o per i lavori a cui afferisce la movimentazione delle merci, la garanzia opera per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette coperture.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni da mancato uso delle cose danneggiate né per i danni da incendio, esplosione e scoppio delle merci sollevate e cadute.



Officine – Danni a veicoli e natanti

Qualora l'Assicurato gestisca nell'ambito dell'esercizio commerciale assicurato anche un'annessa officina - e ne faccia menzione nell'attività dichiarata – la garanzia si intende estesa ai danni ad autoveicoli e natanti di clienti che l'Assicurato abbia in consegna o deposito purché i medesimi si trovino nell'area del fabbricato ove si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto.

La garanzia opera a condizione che nell'area dove si svolgono le attività assicurate siano presenti non oltre sei ponti sollevatori per veicoli o altrettanti paranchi per l'alaggio e il varo di natanti.

Si intendono compresi i danni materiali arrecati ai suddetti autoveicoli e natanti durante operazioni di spostamento e sollevamento degli stessi (compreso alaggio e varo) ma **restano esclusi i danni derivanti da lavori oggetto dell'attività assicurata eseguiti su tali autoveicoli o natanti.**

Sono compresi i danni materiali arrecati agli autoveicoli guidati da personale dell'officina durante la circolazione stradale entro 20 km da ove ha sede l'officina stessa per verifiche connesse all'esecuzione di lavori e a condizione che il danno non sia risarcibile da assicurazione RC Auto.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione viene prestata con una Franchigia fissa di euro 500,00 per ogni autoveicolo o natante danneggiato e fino alla concorrenza di un limite massimo per Sinistro e per anno assicurativo di euro 25.000,00, fatta eccezione per i danni da caduta da ponti sollevatori o paranchi per i quali la garanzia è prestata con una Franchigia fissa di euro 1.000,00 per ogni autoveicolo o natante danneggiato e fino a concorrenza di un limite massimo di euro 10.000,00 per Sinistro e di euro 25.000,00 per anno assicurativo.

Se al momento del Sinistro il limite dei 6 ponti sollevatori o paranchi risultasse superato la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito e il numero effettivo di sollevatori o paranchi risultante.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni da mancata custodia, da mancato uso e quelli alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno.

Autolavaggi - Danni ai veicoli

Qualora l'Assicurato gestisca nell'ambito della stazione di servizio assicurata anche un annesso autolavaggio, la garanzia si estende ai danni materiali arrecati agli autoveicoli sottoposti ad operazioni di lavaggio automatico a causa di malfunzionamento o guasto meccanico accidentali dell'impianto di lavaggio purché sia in vigore un contratto di assistenza tecnica e di manutenzione periodica e l'ultimo controllo sia stato effettuato non oltre dodici mesi prima della data di accadimento del danno.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione viene prestata con una Franchigia fissa di euro 500,00 per ogni veicolo danneggiato e fino alla concorrenza di un limite massimo per Sinistro e per anno assicurativo di euro 25.000,00.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni da mancata custodia, da mancato uso, da bagnamento e quelli alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno.

Presenza piscina

Qualora l'esercizio assicurato (bar o ristorante) abbia annessa una piscina non coperta di superficie non superiore a 300 metri quadri la garanzia si estende alla responsabilità derivante dalla conduzione della stessa a condizione che l'impianto sia in regola con le norme di legge e che almeno un Addetto sia in possesso dei requisiti di legge per la conduzione dello stesso.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per l'organizzazione di attività acquatiche e comunque per i danni derivanti dall'utilizzo di trampolini e piattaforme per i tuffi.



RC malattie professionali

Ad integrazione della garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro di cui all'art. 1.3 Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Sono esclusi i lavoratori che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato con l'Assicurato.

Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La garanzia opera per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di efficacia del presente contratto e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante l'efficacia del contratto medesimo. Fermo quanto precede, la garanzia opera altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione della presente Garanzia se antecedente. Qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente detto termine si intende elevato a dodici mesi, fermo il termine dei sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione qualora essa intervenga nel frattempo.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza stipulata sempre con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale:

- alle condizioni normative della presente polizza ed entro i limiti di esborso della polizza sostituita;
- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Rimangono fermi i termini previsti per il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata fino a concorrenza del Massimale per Prestatore di Lavoro indicato nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Sezione o, se inferiore, del limite massimo di euro 500.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione di Generali Italia per tutta la durata del presente contratto.

In caso di esaurimento di quest'ultimo massimale, su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia si riserva la facoltà di reintegrarlo a condizioni da stabilirsi.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera:

- per i casi di contagio da virus HIV;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Che obblighi ho

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la denuncia dei sinistri di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.





Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

¹ Ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile

² Ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile



CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesa legale@pec.das.it, Numero da chiamare **800 572 572** (+39 02 5824 0565 dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza delle somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa relativamente alla presente Sezione, l'onere delle spese conseguenti al verificarsi di un Sinistro nell'ambito dell'attività dichiarata che abbia dato luogo alle vertenze di cui all'art. 1.2 "Vertenze assicurate".

Le spese oggetto di copertura sono esclusivamente:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; nel caso il fatto dannoso si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 3.1) l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di euro 3.000,00 per vertenza;

- d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
- h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l) attinenti all'esecuzione forzata.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;

- m) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 4.1), Generali Italia eroga:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.



Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

La garanzia è operante esclusivamente per:

- a) vertenze relative a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato (secondo le modalità definite all'art. 6.2 in caso di coesistenza di garanzia Responsabilità Civile);
- c) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
- d) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o proscioglimento o nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di estinzione del reato**;
- e) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze dei seguenti decreti:
 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche);
 - Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e normativa vigente);
 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni - limitatamente ai delitti di cui all'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche;
 - Norme di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 e successive modifiche);
- f) vertenze relative a proprietà, locazione o conduzione dei fabbricati relativi all'ubicazione dichiarata nei quali il Contraente esercita la propria attività;
- g) vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti del Contraente da propri prestatori di lavoro subordinato nonché da agenti e rappresentanti dello stesso; questa garanzia esplica effetto ad esclusivo favore del Contraente;
- h) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture al Contraente di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata; sono altresì comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h), sempre che il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore della vertenza supera euro 2.000,00.

Per i casi di ricorso all'arbitrato la garanzia non opera se lo stesso è stato concordato in data successiva alla stipula del contratto di fornitura;

- i) vertenze relative ai danni materiali e corporali cagionati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento causato da rottura improvvisa di impianti e condutture.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia non opera per i procedimenti amministrativi e penali.

La garanzia opera con applicazione di uno scoperto pari al 10% del valore del danno con un minimo di euro 1.000,00 per ogni sinistro;

- j) vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgano per conto del Contraente lavori presso l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa o presso cantieri del Contraente stesso, anche per mancato pagamento delle retribuzioni da parte delle imprese suddette, purché vi sia regolarità contributiva.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Estensione alle vertenze con dipendenti di appaltatori e subappaltatori in sede propria" la presente estensione opera anche per le vertenze promosse da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgano per conto del Contraente lavori in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per queste vertenze il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo si intende plafonato al 50% del Massimale per anno indicato nella Scheda Riepilogativa e comunque nell'ambito dello stesso.





Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende mai operante, senza alcuna possibilità di deroga.

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) diritto tributario e fiscale;
- b) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- c) rapporti fra soci e/o amministratori nonché operazioni di trasformazione o fusione societaria;
- d) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;
- e) circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
- f) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;
- g) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- h) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- i) atto doloso che colpisca il sistema informatico dell'Assicurato mediante accesso illegale allo stesso e/o ai dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causi danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di dati intendendosi esclusi anche i danni derivanti da virus informatici o malware (inteso per tale qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete comunque esso sia denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse, ecc.);
- j) beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza.

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nei casi in cui l'Assicurato non possa portarla in detrazione, nonché per il pagamento del contributo unificato.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende non operante, salvo che sia prevista una espressa deroga nell'ambito della Garanzia Base oppure nell'ambito di Garanzie Opzionali.

La garanzia non opera per vertenze e procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato;
- b) materia contrattuale nonché recupero di crediti;
- c) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- d) diritto amministrativo;
- e) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto;
- f) pretese e vertenze di lavoro;
- g) procedure arbitrali.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia vale per i sinistri che si siano verificati e le cui vertenze siano processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti dall'art.1.2 lett. e).





Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Calcolo del premio

Il premio relativo alla Garanzia Protezione Legale è calcolato in base a elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara quindi al momento della stipula di questo contratto il numero massimo di Addetti previsto per il periodo di durata della Garanzia stessa.

Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi vengono conteggiati come mezza unità mentre quelli con contratto di durata superiore ai sei mesi vengono conteggiati come unità intera.

Questo limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alla Garanzia.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del contratto tale numero supera il limite indicato nella Scheda Riepilogativa l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 6 "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio – Codici attività" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile se la variazione risulta non superiore a due unità.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Elevazione tolleranza variazione addetti" detto limite di tolleranza si intende elevato da 2 unità al 50% del numero di Addetti indicato nella Scheda Riepilogativa con il minimo di 4 unità.

Qualora il numero di Addetti indicato nella Scheda Riepilogativa fosse inferiore a 5 unità il limite di tolleranza verrà comunque conteggiato a partire da 5 unità.

Come si determina il numero massimo degli Addetti?

Esempio

Un ristorante ha:

- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi: 4

Determinazione numero massimo di Addetti da dichiarare: $2 + 1 + (3 \times 0,5) + 4 = 8,5$

Cosa succede in caso di variazione del numero degli addetti?

Esempio 1

- Numero addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 2
- Numero di addetti effettivi: 12

La garanzia è operante.

Esempio 2

- Numero addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 2
- Numero di addetti effettivi: 15

La garanzia è operante ma l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di 10 Addetti e il premio calcolato in funzione di 15 Addetti:

- Premio per 10 addetti: euro 200, premio per 15 addetti: euro 300
- Rapporto tra i premi versati e dovuti 2/3 (euro 200/300)
- Indennizzo dovuto ridotto di 1/3

Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile

Il premio relativo alla Garanzia Protezione Legale è calcolato in base a elementi di rischio che possono variare. Si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 11 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO sulla base:

- del tasso di regolazione,



- **dell'importo preventivo annuo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni,**

esposti nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Garanzia.

Il premio, al netto dell'imposta, viene quindi regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativo allo stesso periodo in base a quanto stabilito dall'art. 1.3 "Regolazione del premio" delle Norme Comuni di questo Modulo. Il premio minimo che il Contraente deve pagare è quello stabilito nella Scheda Riepilogativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della Garanzia Protezione Legale

La garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi **nel periodo di validità della garanzia e precisamente:**

a) **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;**

b) dalle ore 24 del **giorno** di decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi;

a condizione che l'Assicurato sia venuto a conoscenza di dette vertenze **entro sei mesi** dalla cessazione del presente contratto.

Ai fini di quanto sopra, la data del sinistro si identifica:

- in sede penale: con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile: con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Relativamente all'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett. g), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico Sinistro.

In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. a), qualora il presente contratto ne sostituisca un altro con copertura analoga a quella di cui alla presente Sezione senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto il presente contratto limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme previste dalla presente Sezione.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le vertenze di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente anche se originate da fatti verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da fatti accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della garanzia viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.

Nel caso di messa in liquidazione volontaria, Generali Italia resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto sopra previsto.

Nel caso in cui l'azienda venga sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Fallimento) ovvero il titolare o il legale rappresentante della stessa sia stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, Generali Italia, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.

In ogni caso al premio della presente Sezione si applica il disposto dell'art. 1896 Codice Civile.

Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile

Nel caso sia attiva la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile in regola con il pagamento dei premi e che offra copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Garanzia, quest'ultima opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla copertura di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza. In tali casi la presente Garanzia esplicherà effetto solo qualora sia cessato l'interesse dell'assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e siano stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all'art.1917, 3° comma del Codice Civile.



La Garanzia opera a primo rischio in tutti gli altri casi.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Estensione alle vertenze contrattuali con i clienti

La garanzia si intende estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con i seguenti limiti:

- a) per la fase stragiudiziale, entro il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ed avvalendosi esclusivamente di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.
- b) per la fase giudiziale, entro il limite di una denuncia per anno assicurativo, e sempreché successiva ad una fase stragiudiziale svolta a termini della precedente lett. a). Per fase giudiziale si intende anche l'arbitrato, sempreché il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il cliente, permanendo perciò l'esclusione dall'Assicurazione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo.

Si precisa che qualora nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultino situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni e/o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (preetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Verifiche e controlli

Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli elementi utilizzati per il conteggio del Premio e **il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e a esibire le documentazioni necessarie**, quali, a titolo di esempio, il Libro Unico del Lavoro, il bilancio approvato e il registro delle fatture e dei corrispettivi.



Quando e come devo pagare?

Art. 1.2 Regolazione del Premio

Il premio relativo alle Garanzie di cui al presente Modulo si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 12 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio" della **SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO**, e dell'art. 5.1 "Conteggio del premio regolabile" delle Condizioni Specifiche di Garanzia e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata della Garanzia) come segue.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata della Garanzia, il Contraente deve comunicare all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia i dati necessari e cioè l'importo relativo alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" desumibile, direttamente o indirettamente, dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o successivamente fino alla data della comunicazione dei dati.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Generali Italia.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla comunicazione ricevuta da Generali Italia.

L'eventuale invio da parte di Generali Italia di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto per Generali Italia di agire giudizialmente per ottenere quanto spettante o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione della Garanzia. Inoltre Generali Italia ha il diritto di trattenere in acconto l'eventuale parte di premio, relativa alla Garanzia a cui si riferisce la regolazione, anticipato in via provvisoria per le rate successive all'annualità assicurativa cui si riferisce la mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva.



Per i sinistri relativi alla Garanzia a cui si riferisce la regolazione e verificatisi nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, il risarcimento dovuto è ridotto, in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta. Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, ferma la sospensione ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile della garanzia a cui si riferisce la regolazione, Generali Italia non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento anche con riguardo al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La Garanzia a cui si riferisce la mancata regolazione resta altresì sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.

Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze nelle comunicazioni dei dati necessari per la regolazione il Contraente può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo e al risarcimento per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi del 50% quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, ai sensi del presente articolo, devono essere fatte per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Disattivazione del Modulo Patrimonio

In caso di premio regolabile la disattivazione dell'intero Modulo Patrimonio può avvenire unicamente con la sostituzione della polizza.

Riduzione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni

In caso di riduzione dell'importo preventivo annuo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni al di sotto di euro 2.500.000,00 il calcolo del nuovo premio può avvenire unicamente con la sostituzione della polizza.

Come funziona il calcolo del premio di regolazione?

Esempio

- Importo preventivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 3.000.000
- Tasso di regolazione: 0,1%
- Anticipo di premio: euro 3.000 ($3.000.000 \times 0,1\%$)
- Importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 3.500.000
- Premio a consuntivo: euro 3.500 ($3.500.000 \times 0,1\%$)
- Importo premio di regolazione (Premio a consuntivo – Anticipo di premio): euro 500 ($3.500 - 3.000$)

La Garanzia è operativa se:

- l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni è comunicato entro il termine di 60 giorni dopo la scadenza dell'annualità;
- il premio di regolazione è pagato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso da parte di Generali Italia.

La Garanzia resta sospesa se:

- l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni è comunicato oltre il termine di 60 giorni dopo la scadenza dell'annualità. La Garanzia non opera per i sinistri relativi al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione;
- il pagamento del premio di regolazione avviene oltre il termine di 30 giorni. Per i sinistri relativi al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione il risarcimento dovuto è ridotto proporzionalmente al rapporto tra il premio anticipato e il premio finale comprensivo della regolazione.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.3 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le Garanzie Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro e Protezione Legale sono attivabili e disattivabili indipendentemente l'una dall'altra.

La disattivazione della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro e il mantenimento della Garanzia Protezione Legale, prima prestate congiuntamente, **può comportare una variazione in aumento del Premio della Garanzia Protezione Legale a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di entrambe le garanzie.**

La Garanzia Assistenza è attiva con le altre Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**

La cessazione delle altre Garanzie del presente Modulo determina la cessazione anche della Garanzia Prevenzione e Assistenza, se attivata.

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie prevista all'articolo Recesso in caso di Sinistro delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO – PREVENZIONE E ASSISTENZA



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art.1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 5824 0565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
- tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- numero di Polizza;
- eventuale documentazione medica secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali¹. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

Per la garanzia di:

- Responsabilità Civile verso terzi, **la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro;**
- Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, **il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia a Generali Italia solo degli infortuni oggetto di constatazione da parte di una pubblica autorità (ASL, Ispettorato del lavoro, Forze dell'ordine). Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia. Del pari, deve dare comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. Generali Italia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.**

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto alla prestazione assicurativa e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è comunque effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato o dal terzo danneggiato.

General Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.



Art. 1.4 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'articolo 1.2 "Gestione della vertenza di danno e spese legali".

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Se la garanzia preveda l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.

Il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun Sinistro.

Nell'ambito di esso:

- il "Massimale per persona" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per prestatore di lavoro" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascun prestatore di lavoro deceduto o che ha subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone o prestatori di lavoro danneggiati.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - opera in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente con una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 572 572 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00) e al numero +39 02 5824 0565, per le richieste dall'estero.**

Un operatore raccoglie la denuncia, indica informazioni e documenti necessari per l'attivazione della Garanzia in base al tipo di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.

2. **DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, **l'Assicurato deve far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.



Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al stesso evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;**
- **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;**
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Art. 1.4 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.



Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto nella Scheda Riepilogativa. Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione, come previsto dal Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'indennizzo pagato.**

Art. 1.8 Limiti di indennizzo

La garanzia vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

Il "massimale Sinistro" rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun Sinistro.

Il "massimale anno" rappresenta il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Qualora la garanzia preveda l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

¹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

